

I° FORUM GIURIDICO EUROPEO DELLA NEVE

Dott. Cuno TARFUSSER

ASPETTI DELLA RESPONSABILITA' PENALE

Il tempo che mi è concesso per svolgere questa mia “comunicazione” sugli aspetti della responsabilità penale è veramente poco e mi impedisce di svolgere e di approfondire le molte problematiche giuridiche di natura, sia processuale che sostanziale, ma anche di natura ordinamentale, che meriterebbero di essere discusse.

Ho quindi deciso, anche in considerazione delle diverse professionalità rappresentate nell'uditorio, di dare alla mia “comunicazione” un taglio più che altro pratico, e quindi di dare conto innanzitutto della **CASISTICA** relativa agli incidenti sciistici che vengono sottoposti al vaglio del Pubblico Ministero, ma di dare anche e soprattutto conto dei criteri cui questi, a mio avviso, si dovrebbe attenere nella valutazione delle condotte delle persone coinvolte per determinare la sussistenza della **RESPONSABILITA' PENALE**.

Per fare ciò faccio riferimento alla fattispecie in assoluto più diffusa che il Pubblico Ministero, prima ed eventualmente il Giudice Penale, poi, è chiamato a giudicare, e cioè quella di lesioni colpose previsto dall'art. 590 del codice penale.

I titoli che ho per parlare di questa materia, oltre al fatto di fare il Magistrato da oltre vent'anni, mi derivano dal fatto che nell'ambito della Procura della Repubblica di Bolzano che ha competenza territoriale su tutta la Provincia di Bolzano, tratto in via esclusiva tutti i reati che dal 2 gennaio 2002 sono passati dalla competenza del Tribunale alla competenza del Giudice di Pace. Tra questi vi è anche il reato di lesioni colpose. E', quindi, ormai da quattro inverni che sono sottoposti al mio vaglio di Pubblico Ministero tutti i procedimenti per lesioni personali riconducibili a condotte colpose conseguenti alla pratica dello sci. Da questa esclusività deriva certamente una certa uniformità interpretativa di condotte analoghe di cui vi voglio dare conto.

Ma oltre a questo titolo di natura giuridica, sono in possesso di altri due titoli che legittimano il mio intervento in materia. Si tratta di due titoli che, seppur non fondamentali, certamente influiscono in termini di conoscenza, praticità e concretezza sulla valutazione dei fatti sottoposti al mio vaglio: sono sciatore sin da bambino, ma sono soprattutto uno sciatore plurinfortunato che mai ha cercato in terzi la responsabilità del proprio infortunio.

La **CASISTICA** degli incidenti sulla neve da cui può sorgere - e nell'ottica prospettata dal querelante, sorge - una responsabilità penale per colpa, è vastissima e variegata.

Si tratta di una casistica che in larghissima parte si riferisce ad incidenti conseguenti, direttamente o indirettamente, alla pratica dello sci o dello snow board.

Ritengo che questa vasta casistica, sotto un profilo oggettivo, possa essere inquadrata in tre grandi categorie, due delle quali sono al loro interno sufficientemente omogenee ed in una terza categoria residuale che raccoglie cioè tutti fatti di lesioni che non sono riconducibili alle altre due:

- una prima categoria riguarda incidenti da cui scaturiscono lesioni personali quale conseguenza di uno scontro tra due o più utenti di una pista da sci e quindi sciatori e/o snowboardisti;
- una seconda categoria di eventi produttivi di lesioni personali è quella che vede come possibile soggetto responsabile e comunque come querelato, il responsabile dell'impianto di risalita, ovvero il gestore dell'area sciabile;
- esiste poi una terza categoria, poco omogenea, che raccoglie tutte le condotte che nell'ottica del soggetto infortunato/querelante, generano una responsabilità in capo ad un terzo, quali ad esempio:
 - i maestri di sci poco accorti nella scelta della pista da percorrere o nella selezione dei partecipanti al corso;
 - i noleggiatori dell'attrezzatura sciistica che non hanno tarato l'attrezzatura sulle esigenze del cliente infortunatosi o che gli hanno noleggiato un'attrezzatura difettosa;
 - il gestore di un parco sciistico per bambini responsabile delle lesioni subite dai genitori che si sono cimentati, infortunandosi, in giochi destinati ai bambini;
 - i gestori di piste di slittino per lesioni subite da persone che scendendo si sono infortunati attribuendo loro la responsabilità senza considerare che laddove la

staccinata non si fosse trovata in corrispondenza di una curva, l'infortunio che ne sarebbe derivato sarebbe stato ben più grave.

Le prime due categorie di incidenti possono poi essere ancora suddivise:

la prima in lesioni personali quale conseguenza di una collisione tra due sciatori in movimento, ovvero di uno sciatore in movimento che travolge un altro sciatore fermo lungo o alla fine della pista;

la seconda categoria in lesioni personali a seguito di caduta in pista la cui responsabilità viene attribuita alla mancata segnalazione di un pericolo o alla imperfetta preparazione della pista da parte del gestore dell'area sciabile ed in incidenti che in qualche modo coinvolgono l'utilizzo dell'impianto di risalita e la cui responsabilità viene quindi attribuita al gestore dell'impianto stesso.

Inquadrata in queste tre grandi categorie la casistica degli incidenti sciistici e prima di passare a parlare dell'**ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ** penale e quindi, soprattutto, dell'approccio valutativo al fatto da parte del Pubblico Ministero, devo fare due brevi premesse.

La prima è che il reato di lesioni colpose è un reato perseguibile solo a querela di parte e che la querela può essere sporta entro tre mesi dal fatto.

La seconda è che, come detto, il reato di lesioni colpose è attribuito alla competenza del Giudice di Pace e quindi, per espresso dettato normativo, l'attività investigativa volta all'accertamento dei fatti ed all'individuazione del responsabile, è attribuito alla polizia giudiziaria che riferisce al Pubblico Ministero entro quattro mesi da quando ha avuto notizia del fatto.

Ad entrambi questi fatti di natura prettamente procedurali il Pubblico Ministero deve far conseguire una particolare attenzione nella decisione se esercitare l'azione penale o se richiedere l'archiviazione.

Per quanto concerne la querela, infatti, è del tutto evidente che il reale interesse del querelante, non è tanto un interesse alla punizione penale del presunto responsabile, quanto un interesse economico a vedersi risarcito di un danno.

Orbene, pur essendo questo interesse economico perfettamente legittimo, l'attenzione del Magistrato deve essere massima in quanto per esperienza posso affermare che sono diversi i casi sottoposti alla mia attenzione, in cui ho immediatamente e nettamente percepito che il querelante ha colto l'occasione di un episodio assolutamente banale ed insito nell'ordinaria pratica dello sci per cercare di essere "risarcito" di un "danno" che non è fisico ma che in verità consiste nelle spese sostenute per la settimana bianca.

Particolare attenzione meritano a questo proposito i procedimenti in cui vengono documentate più che sospette "*contusioni multiple*", o "*commozioni cerebrali*" che non si negano a nessuno, ovvero ancora le più classica delle "*distorsione alla colonna cervicale*" quali conseguenze di un banalissimo episodio.

Appartengono alla medesima categoria e sono ancora più frequenti i casi in cui un soggetto ha effettivamente subito una lesione personale in conseguenza della pratica dello sci, ma egli, anziché riconoscere la propria responsabilità, è alla disperata ricerca di un soggetto terzo su cui cercare di scaricarla, sempre con lo stesso intento di lucrare un risarcimento in termini economici.

Ho potuto constatare la sempre più diffusa incapacità di autocritica unita alla mancata consapevolezza che nello sport dello sci è insito un certo grado di pericolosità, che va di pari passo con la volontà opportunistica di cogliere l'occasione del proprio infortunio per cercare di capitalizzarlo al massimo in termini economici.

Condotte quali quelle cui ho fatto cenno le troviamo indistintamente in tutte e tre le categorie cui inizialmente ho fatto riferimento, ma soprattutto nella seconda e nella terza categoria in cui il querelato è tendenzialmente il soggetto che dà maggiori garanzie economiche.

Per quanto concerne il secondo aspetto critico cui ho fatto cenno e cioè il fatto che nei casi di lesione colposa la polizia giudiziaria indaga fino a quattro mesi senza doverne informare il Pubblico Ministero, rilevo che la polizia giudiziaria chiamata a esprimere la propria

valutazione non solo in ordine al fatto, attraverso la ricostruzione della dinamica, ma anche in ordine alla responsabilità penale di colui che individua come colpevole (art. 11 D.Lvo 274/2000), è spesso e volentieri non all'altezza del compito affidatogli dalla legge, rifugiandosi il più delle volte nella proposta di citazione a giudizio, mentre più rari sono i casi in cui sia la stessa polizia giudiziaria a proporre al Pubblico Ministero l'archiviazione del procedimento.

Da quanto detto, e riassumendo, emerge in modo evidente come il Pubblico Ministero che si trova a esaminare e a dover decidere, spesso anche a molti mesi di distanza dal fatto, un procedimento penale relativo ad un'ipotesi astratta di lesioni colpose quale conseguenza di un incidente sciistico, debba procedere all'esame critico dei fatti, valutandoli sotto vari profili:

quello della possibile inesistenza del danno e quindi della sostanziale simulazione dell'incidente, così come quello della prevalente e primaria responsabilità propria del querelante nella causazione dell'evento produttivo di lesioni personali, responsabilità propria che deve, a mio modo di vedere, essere privilegiata e ciò a prescindere dalla gravità delle lesioni personali subite che rappresenta un dato tendenzialmente neutro rispetto a quello della responsabilità, ma che spesso è in grado di contribuire a ricostruire la dinamica dell'azione.

Ma il Pubblico Ministero deve sottoporre a vaglio altrettanto critico anche l'esito delle indagini che la polizia giudiziaria gli ha fornito. Queste, infatti, il più delle volte, sono giocoforza lacunose in fatto, posto che è sempre estremamente difficile ricostruire l'esatta dinamica del sinistro a causa dell'assenza di tracce o comunque di elementi oggettivi che "fotografino" il fatto e lo stato dei luoghi, così come è difficile trovare testimoni oculari attendibili, e posto anche che è di tutta evidenza come non si possa prescindere da una attendibile ricostruzione della dinamica infortunistica per giungere all'attribuzione di una responsabilità penale a titolo di colpa.

Per quanto concerne poi l'individuazione dei profili di colpa, le conclusioni cui di solito giunge la polizia giudiziaria sono solitamente tautologiche e quindi del tutto inutili, cosa del tutto ovvia in quanto la valutazione dell'elemento soggettivo non è ontologicamente di competenza della p.g.

Posso assicurare che valutati secondo i criteri appena esposti gli incidenti sciistici portati al vaglio del Pubblico Ministero, oltre il 50% di essi trovano la propria naturale ed immediata fine nella richiesta di archiviazione rivolta al Giudice e che questo ha, ad oggi, sempre accolto.

Rimangono i casi, a questo punto alquanto chiari ed eclatanti, che, superando il vaglio critico del Pubblico Ministero, lo determinano all'esercizio dell'azione penale a carico di colui che individua come responsabile dell'incidente e quindi delle lesioni.

Questi casi, e seguendo sempre lo schema e le categorie iniziali, rientrano a grande maggioranza nella prima delle categorie ovvero in quella dello scontro tra sciatori in cui opera, sotto il profilo dell'individuazione della condotta colposa e quindi della negligenza, imperizia, imprudenza e dell'inosservanza delle leggi, regolamenti e discipline, il famoso decalogo FIS, per la colpa generica, ed ora soprattutto la legge 363/03 con particolare riferimento alle norme comportamentali descritte dagli artt. da 9 a 13, per quanto concerne la colpa specifica.

Gli episodi tra questi più frequenti sono quelli di sciatori o snowboardisti che, sopravvalutando largamente le proprie capacità, travolgono altri sciatori in movimento o fermi sulla pista o in coda in attesa di riprendere l'impianto di risalita.

Più rari sono invece i casi di esercizio dell'azione penale a carico dei gestori degli impianti di risalita e delle aree sciabili attrezzate, laddove questi, anche a seguito delle esperienze fatte negli anni, hanno raggiunto ormai standard di sicurezza tali da superare quasi sempre il vaglio critico del Pubblico Ministero alla ricerca di profili di responsabilità. D'altro canto la giurisprudenza ha anche elaborato ormai dei parametri alquanto precisi cui attenersi per non andare incontro a responsabilità penale per colpa in caso di incidenti. Si pensi al concetto di ostacolo che rappresenta un'insidia rispetto a quello che insidia non è.

Ma anche i molti dibattiti, seminari e convegni che sul tema della sicurezza nella pratica dello sci si sono svolti, spesso proprio su iniziativa degli stessi gestori delle aree sciabili, hanno contribuito a rendere sicure le piste da sci dal punto di vista strutturale.

Se quindi è facile trovare querele a carico di gestori di aree sciabili per non avere protetto adeguatamente l'albero o il sasso contro cui il querelante è andato a schiantarsi dopo essere uscito di pista o per non avere delimitato con reti di protezione la pista da cima a fondo, per non avere segnalato questo o quel dosso, molto difficile è trovare che queste querele siano fondate (esempio 294/04).

Ho voluto però andare comunque a vedermi alcuni casi nei quali il Pubblico Ministero ha esercitato l'azione penale. Essi riguardano soprattutto infortuni subiti da sciatori che si sono trovati sulla pista dei cumuli di neve artificiale non segnalata su cui sono saliti precipitando dall'altra parte, mentre ho trovato un solo caso di infortunio, anche abbastanza grave, causato dalla mancata o comunque insufficiente preparazione della pista.

I NUMERI

Gli incidenti sciistici per lesioni personali colpose trattati dalla Procura della Repubblica di Bolzano dal 2 gennaio 2002 al 30 novembre 2005 sono stati complessivamente 391 e quindi all'incirca un centinaio di procedimenti all'anno. Essi rappresentano il 27% di tutti i casi di lesione colpose giudicate nello stesso periodo. I procedimenti archiviati risultano essere complessivamente 203. In 115 casi il Pubblico Ministero ha esercitato l'azione penale e sono giunti a sentenza seppur di non doversi procedere per essere intervenuta remissione di querela a seguito, evidentemente, del risarcimento dei danni. Infine, 63 procedimenti risultano ancora in fase di indagine.